



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/803 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2026

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 per quanto riguarda l'aggiornamento delle norme di riferimento e l'aggiunta di nuove norme di riferimento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i componenti di interoperabilità e i sottosistemi che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o parti di esse di cui alla suddetta direttiva.
- (2) Con la decisione di esecuzione C(2023) 1057 ⁽³⁾ la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva (UE) 2016/797.
- (3) La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato se le norme redatte o riviste dal CEN e dal Cenelec siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023) 1057.
- (4) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della decisione di esecuzione C(2023) 1057, ad eccezione delle norme EN 13261:2024, EN 16584-1:2025, EN 16584-3:2025, EN 16585-2:2025, EN 16586-1:2025 ed EN 16586-2:2025, soddisfano tutti i requisiti cui intendono riferirsi. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Per quanto riguarda la norma EN 13261:2024 la Commissione ha concluso che, in relazione al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione ⁽⁴⁾, la norma dovrebbe conferire una presunzione di conformità solo all'allegato, punto 4.2.3.5.2.1, punto 2), di tale regolamento, conformemente a quanto indicato nell'allegato ZA della norma. Inoltre, per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione ⁽⁵⁾, la norma dovrebbe conferire una presunzione di conformità solo all'allegato, punto 4.2.3.6.4, primi due punti, di tale regolamento, conformemente a quanto indicato nello stesso allegato ZA. Il requisito relativo alla tracciabilità degli assi non è contemplato dalla norma. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj>).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2023) 1057 della Commissione, del 20 febbraio 2023, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i prodotti a sostegno della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1302/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/oj>).

- (6) Per quanto riguarda la norma EN 16584-1:2025 la Commissione ha stabilito che essa non conferisce la presunzione di conformità all'allegato, punto 4.2.1.15, punto 3), del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione ⁽⁶⁾. In relazione allo stesso allegato, punti 5.3.2.8, punto 4), 5.3.2.9, punto 5) e 5.3.2.10, punto 2), la norma dovrebbe conferire una presunzione di conformità solo alla resistenza allo scivolamento. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) In relazione alla norma EN 16584-3:2025 la Commissione ha concluso che essa non conferisce la presunzione di conformità all'allegato, punto 4.2.12, punto 1), del regolamento (UE) n. 1300/2014. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Per quanto riguarda la norma EN 16585-2:2025 la Commissione ha concluso che la norma non conferisce una piena presunzione di conformità all'allegato, punto 4.2.2.1.2.1, punto 3), del regolamento (UE) n. 1300/2014, in quanto l'elemento relativo all'unità destinata a essere utilizzata esclusivamente nell'ambito di un sistema di prenotazione dei posti non è contemplato da tale norma. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) In relazione alla norma EN 16586-1:2025 la Commissione ha concluso che essa non conferisce la presunzione di conformità all'allegato, punto 4.2.2.1.2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1300/2014, in quanto il contenuto dell'allegato B di tale norma non è sufficiente a tal fine. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Per quanto riguarda la norma EN 16586-2:2025 la Commissione ha concluso che la norma non conferisce la presunzione di conformità all'allegato, punto 4.2.2.12.2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1300/2014, in quanto il punto 5.5 della norma introduce uno scostamento non ammesso da tale regolamento, mentre solo le piattaforme ponte automatiche sono consentite a norma dell'allegato, punto 4.2.2.12.1, punto 2), di tale regolamento. Inoltre la norma non dovrebbe conferire presunzione di conformità allo stesso allegato, punto 4.2.2.12.3, punto 1), in quanto tale punto reca una definizione. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Le norme EN 12663-1:2010+A1:2014, EN 12663-2:2010, EN 13232-2:2003+A1:2011, EN 13232-3:2003+A1:2011, EN 13232-4:2005+A1:2011, EN 13232-5:2005+A1:2011, EN 13232-6:2005+A1:2011, EN 13232-7:2006+A1:2011, EN 13232-8:2007+A1:2011, EN 13232-9:2006+A1:2011, EN 13803-1:2010, EN 13803-2:2006+A1:2009, EN 14067-4:2013+A1:2018, EN 15877-1:2012+A1:2018 e EN 16235:2013 sono diventate obsolete in quanto sono state ritirate dal CEN o dal Cenelec e non dovrebbero più conferire una presunzione di conformità alla direttiva (UE) 2016/797. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (12) Le norme EN 16494:2025, EN 16584-1:2025, EN 16584-3:2025, EN 16585-1:2025, EN 16585-2:2025, EN 16585-3:2025, EN 16586-1:2025 e EN 16586-2:2025 sono state riviste o modificate ed è pertanto necessario ritirare i loro riferimenti dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
- (13) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti contemplati dalle norme armonizzate EN 16494:2025, EN 16584-1:2025, EN 16584-3:2025, EN 16585-1:2025, EN 16585-2:2025, EN 16585-3:2025, EN 16586-1:2025 e EN 16586-2:2025, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1300/oj>).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194, 2.8.2023, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj).

- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 3), 5), 7), 9), 11), 13), 15) e 17) dell'allegato si applicano a decorrere dal 13 ottobre 2027.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 della Commissione, del 15 novembre 2023, relativa alle norme armonizzate per l'interoperabilità dei sistemi ferroviari redatte a sostegno della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2584, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2584/oj).

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 è così modificato:

- (1) le righe 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 54 e 62 sono soppresse;
- (2) è inserita la riga 16a seguente:

«16a.	EN 13261:2024 Applicazioni ferroviarie - Sale montate e carrelli - Assi - Requisiti del prodotto Limitazione: per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea, la norma conferisce una presunzione di conformità solo all'allegato, punto 4.2.3.5.2.1, punto 2). Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione, la norma conferisce una presunzione di conformità solo all'allegato, punto 4.2.3.6.4, primi due punti. Il requisito relativo alla tracciabilità degli assi non è contemplato dalla norma.»;
-------	---

- (3) la riga 68 è soppressa;
- (4) è inserita la riga 68a seguente:

«68a.	EN 16494:2025 Applicazioni ferroviarie - Requisiti per le tabelle ERTMS disposte lungo linea»;
-------	---

- (5) la riga 69 è soppressa;
- (6) è inserita la riga 69a seguente:

«69a.	EN 16584-1:2025 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a ridotta mobilità - Requisiti generali - parte 1: Contrasto Limitazione: per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, la norma non conferisce presunzione di conformità all'allegato, punto 4.2.1.15, punto 3). In relazione ai punti 5.3.2.8, punto 4), 5.3.2.9, punto 5) e 5.3.2.10, punto 2), la norma conferisce una presunzione di conformità solo alla resistenza allo scivolamento.»;
-------	---

- (7) la riga 71 è soppressa;
- (8) è inserita la riga 71a seguente:

«71a.	EN 16584-3:2025 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a ridotta mobilità - Requisiti generali - parte 3: Caratteristiche ottiche e di attrito Limitazione: per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, la norma non conferisce presunzione di conformità all'allegato, punto 4.2.12, punto 1), in quanto tale punto reca una definizione.»;
-------	--

- (9) la riga 72 è soppressa;

(10) è inserita la riga 72a seguente:

«72a.	EN 16585-1:2025 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a ridotta mobilità - Equipaggiamenti e componenti a bordo del materiale rotabile - parte 1: Toilet»;
-------	---

(11) la riga 73 è soppressa;

(12) è inserita la riga 73a seguente:

«73a.	EN 16585-2:2025 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a ridotta mobilità - Equipaggiamenti e componenti a bordo del materiale rotabile - parte 2: Elementi per la posizione seduta, la posizione in piedi e in movimento Limitazione: per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, la norma non conferisce una piena presunzione di conformità all'allegato, punto 4.2.2.1.2.1, punto 2): l'elemento relativo all'unità destinata a essere utilizzata esclusivamente nell'ambito di un sistema di prenotazione dei posti non è contemplato dalla norma. <i>Nota:</i> nella norma figura un errore: il punto 5.4. lettera a) deve diventare 5.4. punto 1) e i sottopunti dovrebbero essere rinumerati di conseguenza.»;
-------	---

(13) la riga 74 è soppressa;

(14) è inserita la riga 74a seguente:

«74a.	EN 16585-3:2025 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a ridotta mobilità - Equipaggiamenti e componenti a bordo del materiale rotabile - parte 3: Passaggi e porte interne»;
-------	---

(15) la riga 75 è soppressa;

(16) è inserita la riga 75a seguente:

«75a.	EN 16586-1:2025 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a mobilità ridotta - Accessibilità delle persone a mobilità ridotta al materiale rotabile - parte 1: Gradini per ingresso e uscita Limitazione: per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, la norma non conferisce presunzione di conformità all'allegato, punto 4.2.2.1.2, punto 4), in quanto il contenuto dell'allegato B della norma non è sufficiente a tal fine.»;
-------	--

(17) la riga 76 è soppressa;

(18) è inserita la riga 76a seguente:

«76a.	EN 16586-2:2025 Applicazioni ferroviarie - Progettazione ad uso delle persone a mobilità ridotta - Accessibilità delle persone a mobilità ridotta al materiale rotabile - parte 2: Ausili d'imbarco Limitazione: per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, la norma non conferisce presunzione di conformità all'allegato, punto 4.2.2.12.2, punto 4): il punto 5.5 della norma introduce uno scostamento non ammesso da tale regolamento della Commissione, solo le piattaforme ponte automatiche sono consentite (allegato, punto 4.2.2.12.1, punto 2). Inoltre la norma non può conferire una presunzione di conformità al punto 4.2.2.12.3, punto 1), in quanto tale punto reca una definizione.»;
-------	---

(19) le righe 98 e 99 sono sostituite dalle seguenti:

«98.	EN 50126-1:2017 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Specificazione e dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) - parte 1: Processo generale RAMS EN 50126-1:2017/A1:2024
------	---

99.	EN 50126-2:2017 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filotranviarie e metropolitane - Specificazione e dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) - parte 2: Approccio di sistema per la sicurezza EN 50126-2:2017/A1:2024»;
-----	--

(20) è inserita la riga 102a seguente:

«102a.	EN 50388-2:2025 Impianti fissi e materiale rotabile per applicazioni ferroviarie - Criteri tecnici per il coordinamento tra sistemi di alimentazione per la trazione elettrica e materiale rotabile per ottenere l'interoperabilità - parte 2: Stabilità e armoniche»;
--------	---

(21) è inserita la riga 114b seguente:

«114b.	EN 50728:2024 Applicazioni ferroviarie - Materiale rotabile - Prove per la compatibilità elettromagnetica con i circuiti di binario».
--------	--